

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE ALAGNESE

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

art. 1

Costituzione

1. L'associazione denominata Unione Alagnese è stata costituita nel mese di Febbraio addì 15 del 1903 in assemblea generale e lo statuto vigente è stato modificato e integrato con atto di delibera assembleare straordinaria il 7 Novembre 1998 registrato a Borgosesia (VC) il 13 Novembre 1998 all'ufficio del registro con protocollo n. 3682 e in seguito modificato con atto di delibera assembleare straordinaria il 25 maggio 2003 registrato a Borgosesia (VC) il 29 maggio 2003 all'ufficio del registro con protocollo n. 986.

2. Sulla base dell'atto costitutivo è quindi costituita l'Associazione denominata:

" UNIONE ALAGNESE "

L'associazione ha sede in Alagna Frazione Pedelegno ed il suo eventuale trasferimento non comporta modifiche allo statuto. Essa è regolata a norma del Titolo II cap.III, art. 36 del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. L'organizzazione ha lo scopo di promuovere e di sostenere attività culturali, artistiche, musicali, naturalistiche, artigianali, etnografiche; valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale della civiltà Walser in tutti i suoi aspetti, curandone in particolare la salvaguardia della lingua "Titsch" cioè il tedesco arcaico parlato localmente in questa colonia Walser, nonché la cura dell'ambiente e della natura ad essa collegati.

2. Si prefigge inoltre lo scopo di sensibilizzare, istruire e formare la popolazione locale, siano essi residenti o domiciliati, per mantenere e sviluppare nelle più svariate forme tutte le tradizioni per tramandarle alle future generazioni.

3. L'organizzazione nel proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione di crescita umana e civile può programmare, coordinare e dirigere trasferte di gruppo o di singoli nell'ambito degli scopi istituzionali generali, sia nella sfera delle normali attività dell'organizzazione, oppure attraverso l'utilizzo di specifiche forme con l'impiego di risorse derivanti da lasciti testamentari vincolanti.

4. L'organizzazione persegue inoltre lo scopo di creare, preferibilmente in loco, un Ecomuseo delle tradizioni e della cultura Walser. Obiettivo da svilupparsi anche in collaborazione con lo Stato, il Ministero competente, la Regione, la Provincia, il Comune e con tutti gli Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e privati che volessero partecipare.

5. L'organizzazione, inoltre, intende promuovere varie attività atte al raggiungimento dei suoi fini ed in particolare :

convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti per qualsiasi età, gruppi di studio e ricerca, attività editoriale con pubblicazioni di bollettini, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché di studi e delle ricerche compiute.

6. Essa è un'associazione libera di fatto, ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica, non effettua discriminazioni religiose.

Art. 3

Affiliate Unione Alagnese

Sono affiliate all'Unione Alagnese, con propri statuti, regolamenti interni ed economicamente indipendenti, le seguenti associazioni:

- Banda Musicale Unione Alagnese
- Associazione Culturale WALSER GMAI
- Gruppo Etnico Folkloristico Die Walser Im Land

Le suddette associazioni devono in occasione dell'Assemblea Ordinaria Annuale dell'Unione Alagnese presentare una relazione sull'attività annuale.

Avranno la sede presso il teatro Unione Alagnese o in altri locali di proprietà dell'Unione Alagnese.

Pagheranno una quota annuale, che annualmente verrà stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Unione Alagnese, per l'utilizzo dei locali del teatro.

Possono affiliarsi all'Unione Alagnese altre Associazioni con le stesse finalità. Sarà il Consiglio Direttivo dell'Unione a vagliare le affiliazioni.

Art. 4 Commissioni

L'Unione Alagnese potrà creare delle commissioni interne, con un minimo di tre e un massimo di sette membri, per lo svolgimento della propria attività.

Le commissioni saranno formate da Consiglieri dell'Unione Alagnese, e qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno potranno essere formate anche da membri esterni, purché soci dell'Unione stessa, per un massimo di due terzi.

La responsabilità e le decisioni economiche rimangono al consiglio direttivo dell'Unione Alagnese. Le commissioni dovranno far pervenire al consiglio direttivo dell'Unione Alagnese i loro progetti in termini utili.

Al momento sono operative le commissioni:

- Viaggi Daverio con il compito di organizzare ed effettuare viaggi culturali a fini istruttivi come da espressa volontà dell'Ing Arialdo Daverio
- Walser Museum con il compito di: conservare decorosamente e possibilmente arricchire tutte le testimonianze inerenti alla cultura e all'etnografia Walser di Alagna presso la casa Museo di Pedemonte e siti Ecomuseali, gestire orari di apertura del Museo, gestire personale addetto Museo, gestire tutti i siti dell'Ecomuseo, gestire visite guidate Ecomuseo, organizzare iniziative culturali inerenti Museo ed Ecomuseo.
- La Scenotecnica Teatrale con il compito di gestire il teatro Unione Alagnese per eventi, convegni, cinema, rappresentazioni teatrali ect. Manutenzione e pulizia del teatro e delle salette. Gestione utilizzo salette. Lavori di miglioramento e di conservazione. Realizzare e portare sulla scena rappresentazioni con corpo teatrale in loco.

Art. 5 Soci

1. Sono soci di diritto i residenti di Alagna Valsesia e tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto i soci donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

3. L'ammissione dei soci non residenti ad Alagna Valsesia è deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti i soci devono firmare la domanda di adesione dove dichiarano di accettare senza riserve lo statuto e i regolamenti dell'organizzazione. L'adesione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo per i soci non residenti e dalla sottoscrizione della domanda per i soci residenti.

5. I soci si dividono nelle seguenti categorie :

Soci ordinari : persone, Enti, Associazioni tutti coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti a prestare in modo continuativo la propria opera per il funzionamento

dell'associazione. Il socio è obbligato ad attenersi alle regole del presente statuto ed ai regolamenti interni. Nel caso di persone giuridiche, Enti nella domanda di adesione dovrà essere indicata la persona fisica delegata a rappresentare l'associato ordinario in assemblea. Soci sostenitori o simpatizzanti : tutti coloro che intendono sostenere, economicamente, l'associazione senza nessun tipo di obbligo. Possono aderire, in qualità di soci simpatizzanti, anche gli studenti minorenni senza obbligo di versamenti di quote sociali; le domande di iscrizione dovranno essere sottoscritte da chi esercita la patria podestà. I soci sostenitori o simpatizzanti non hanno diritto di voto.

Soci Onorari : il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone che si siano distinte per merito in uno dei settori in cui opera l'associazione o che per proprie caratteristiche possano portare giovamento all'associazione stessa. La qualifica di socio onorario può essere inoltre conferita a persone o enti che si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'associazione. L'associato onorario non è obbligato al versamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio Direttivo.

Soci Fondatori : sono tutti coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

6 . Le quote associative di qualsivoglia tipo di associato sono intrasmissibili, sia per atto fra vivi che per eredità, viene inoltre stabilito il principio della non rivalutabilità della quota associativa stessa. Le quote associative devono essere versate al momento dell'adesione all'Associazione e annualmente entro il 30 novembre. Le quote non sono rimborsabili.

7. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, se istituito, il quale decide in via definitiva.

8. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.6

Diritti e obblighi dei Soci

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non restituibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

3. I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno a cui l'assemblea fa riferimento, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. I soci sono obbligati :

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a osservare le norme dei regolamenti istituiti dalle diverse sezioni;

- a pagare la quota associativa;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
- 5.** Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- 6.** le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione. L'incompatibilità è da intendersi per opere, servizi e lavori inerenti lo scopo sociale quali l'organizzazione di spettacoli, convegni, promozioni, ecc. E' altresì possibile invece usufruire delle eventuali professionalità dei soci per tutti gli altri lavori o servizi al di fuori degli scopi sociali o delle potenzialità di volontariato dell'associazione. Il Consiglio Direttivo valuterà i preventivi e potrà, ove lo riterrà opportuno, affidare incarichi e commissioni remunerate anche ai soci.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Presidente Onorario. Questa carica spetta al Sig. Sindaco di Alagna Valsesia, per tutto il periodo che esso dura in carica in qualità di Primo cittadino.
- Potranno essere nominati, su decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, il Collegio dei Provvisori e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8. Assemblea

- 1.** L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'assemblea fa riferimento. Hanno diritto di partecipare ad essa sia "ordinaria" che "straordinaria" i Soci Ordinari, Fondatori e Onorari a condizione che all'atto della convocazione dell'assemblea abbiano almeno sei mesi (sei mesi) di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- 2.** L'assemblea inoltre è convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria ogni qualvolta il presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati, ovvero dalla metà più uno dei Consiglieri ovvero ancora dal collegio dei revisori dei Conti con almeno 15 giorni di preavviso.
- 3.** L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante invito da inviarsi a tutti i soci a mezzo normale servizio postale oppure a mezzo fax oppure ancora a mezzo posta elettronica. In caso di urgenza potrà essere utilizzata la procedura di pubblicazioni sui quotidiani nonché affissioni in luoghi pubblici.
- 4.** L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, esse sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- 5.** Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
- 6.** Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente l'assemblea vota per alzata di mano, su decisione del presidente e per

argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto . In tal caso il presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale, debitamente firmato dal presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i Soci previa affissione nella sede sociale.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti in sede ordinaria:

- eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri, (ove se ne preveda la costituzione);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, (ove se ne preveda la costituzione) ivi compresi quelli supplenti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili e/o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

In sede straordinaria:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, non inferiore a 5 e non superiore a 9 stabilito dall'assemblea prima delle votazioni.

2. Il Consiglio Direttivo è formato dal presidente, da un rappresentante per ognuna delle tre associazioni affiliate e per il resto da membri eletti dall'assemblea tra i soci. Qualora il rappresentante dell'associazione affiliata non sia più membro della stessa dovrà essere sostituito entro trenta giorni. Hanno diritto di presentare la propria candidatura alle elezioni di consigliere tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e con anzianità consecutiva di minimo due anni.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. In caso di urgenza possono essere utilizzati nuovi mezzi quali telefono, fax, posta elettronica.

5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il vice presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- verifica e segue al buon funzionamento delle commissioni, collabora con le stesse, nelle varie attività dirette o indirette;

- ad ogni assemblea annuale convocata per la presentazione del bilancio comunicherà ai soci il numero totale degli stessi e le tipologie di iscrizione che gli stessi hanno richiesto;
- effettua tutte le operazioni di carattere amministrativo e finanziario;
- 6.** Cause di esclusione dal Consiglio Direttivo potranno essere :
 - le dimissioni, con specifica lettera indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - le assenze ingiustificate, per n. 3 sedute consecutive del Consiglio;
 - per decesso;
 - per altre cause che potranno essere previste da un regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Nei casi sopra citati, nel Consiglio Direttivo subentra il Socio che nell'ultima assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggior anzianità di iscrizione all'associazione.

Art. 10 Presidente

- 1.** Il presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea generale dei soci a maggioranza di voti.
- 2.** Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3.** Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 4.** Su deliberazione del Consiglio Direttivo conferisce ai Soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti nonché sottoscrive procure specifiche ai Consiglieri per il rilascio delle deleghe sui conti correnti bancari o postali.
- 5.** In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 6.** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
- 7.** Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per all'approvazione al Consiglio Direttivo entro il 31 Marzo di ogni anno, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti generali e delle commissioni specifiche, ne promuove le riforme ove se ne presenti la necessità.
- 8.** Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci. Sino ad avvenuto avvicendamento il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.
- 9.** La carica di Presidente dell'Unione Alagnese è incompatibile con le cariche di Sindaco del Comune di Alagna Valsesia o la presidenza di altri enti pubblici

Art. 11 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni Sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Il segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del presidente, da scegliersi fra i soci.

- Assiste il consiglio direttivo, redige i verbali delle relative riunioni;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

Art. 13
Organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto da cinque Consiglieri, che non hanno cariche all'interno del Consiglio Direttivo e che vengono nominati dal consiglio stesso. Essi hanno l'incarico speciale di vigilare all'ordine e all'economia dell'Unione. Essi possono supplire al ruolo di Vice Presidente e di Segretario sempre collegialmente. Di ogni assunzione di responsabilità per conto del Vice Presidente e/o del Segretario dovrà essere redatto un verbale. Le supplenze non possono perdurare oltre i 90 (novanta) giorni calendario.

Art. 14
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, qualora se ne ravvisi la costituzione, è attivato dall'Assemblea Generale dei soci. Esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea ed elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 15
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora se ne ravvisi la costituzione, è attivato dall'assemblea Generale dei soci e costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale dei soci. E il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 16
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17
Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- quote affiliate;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente c/o congiunte del Vice presidente o del segretario.

E' fatto obbligo agli organi sociali e in particolare all'organo di garanzia di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.

Le quote o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto.

Art. 18
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni delle assemblee né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19
Bilancio

- 1.** Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo sia il bilancio preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2.** Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote sociali, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3.** Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art 20
Scioglimento

- 1.** L'organo competente e deliberante lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione è l'assemblea Straordinaria dei Soci. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea ha l'obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo a una affiliata dell'Unione stessa. In caso di rifiuto la devoluzione sarà a favore del Comune di Alagna Valsesia in quanto ente con fini di pubblica utilità presente sul territorio.
- 2.** L'assemblea determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.
- 3.** L'Assemblea nomina i liquidatori fino ad un massimo di tre unità, di cui due scelte fra gli associati ed uno all'esterno. Questo ultimo dovrà essere iscritto all'albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.

Art.21
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e più specificatamente in materia di associazioni, con particolari riferimenti alla legge 266 dell' 11 agosto 1991 del D.L. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni.

UnioneAlagnese
ENTE MORALE SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA PROMOZIONE
DI ATTIVITA' CULTURALI
13021-ALAGNA VALSESIA(VC) ITALIA
Frazione Pedelegno
Part.I.V.A.01471200020-COD.FISC.82004290027

Origini

La Società filodrammatica di Alagna, costituitasi nel 1881, in continuazione alla precedente Società teatrale che iniziò il fondo del teatro nell'anno 1855, desiderando di tradurre in atto un'aspirazione da lungo tempo manifestata dagli Alagnesi, decise di ritentare la costruzione di un edificio ad uso teatro e riunioni, già stata tentata nel passato, ma allora con esito negativo, e nella sua adunanza generale 2 febbraio 1896 conferì al Consiglio d'Amministrazione il mandato speciale di studiare se fosse possibile o meno l'attuazione di tale opera.

Il Consiglio se ne occupò tosto, e vi mise tanto impegno che in breve tempo si trovò assicurata una ragguardevole somma, con la quale si poté affrontare la vagheggiata costruzione, e l'edificio sorse mediante il concorso pecuniario e la cooperazione di tutti gli Alagnesi, non tenendo conto che di pochissime eccezioni. L'edificio è quindi a giusto titolo di proprietà di tutti i cittadini Alagnesi.

In conseguenza della effettuata costruzione la anzidetta società si trovò in condizioni nuove, le quali resero necessaria una modificazione degli statuti che erano in vigore dal 20 febbraio 1881, ed in surrogazione dei medesimi viene approvato il seguente regolamento- statuto nell'assemblea generale del 15 febbraio 1903.

Modifica Statutaria dell'anno 2003

L'anno duemilatre addì il 25 del mese di Maggio nella sala assembleare della sede dell'associazione sita in Alagna in frazione Pedelegno - in seconda convocazione si è svolta l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci dell'associazione con all'ordine del giorno la variazione dello Statuto e di seguito si riporta l'atto che, come letto, è stato approvato.

Modifica Statutaria dell'anno 2007

L'anno duemilasette addi il 09 del mese di Giugno nella sala assembleare della sede dell'associazione sita in Alagna in frazione Pedelegno - in seconda convocazione si è svolta l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci dell'associazione con all'ordine del giorno la variazione dello Statuto e di seguito si riporta l'atto che, come letto, è stato approvato.